

## NOVITA' TASSA SUI RIFIUTI 2021 – utenze non domestiche

### Escluse dalla tassazione le superfici di lavorazione industriale.

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/06) che, a seguito di emanazione del **D. Lgs. 116/2020**, impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali.

Novità introdotte con il D. LGS. 116/2020:

- modifica della definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali” (art. 183 e 184 del Testo Unico Ambientale),
- eliminazione della facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
- **l'esclusione totale** dalla tassazione (sia quota fissa che variabile) delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali in quanto producono soltanto rifiuti speciali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive;

sono pertanto tassabili solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.);

per definire la nuova superficie tassabile le imprese dovranno comunicare le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite (modalità e scadenza ancora da definire).

- **possibilità di non avvalersi più del servizio pubblico** per lo smaltimento dei rifiuti ricorrendo e conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto privato autorizzato (solo per utenze non domestiche);

in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), sarà ridotta la quota variabile in\_misura ancora da definire mentre la quota fissa sarà in ogni caso dovuta;

#### PRECISAZIONI:

a) i rifiuti conferiti ad operatori privati debbono essere sempre dichiarati “avviati al recupero”, non potranno essere conferiti se l'operatore li dovesse solo “avviare a smaltimento”;

b) la scelta di servirsi del servizio pubblico o di operatori privati deve essere comunicata al proprio Comune anticipatamente e per un periodo non inferiore a 5 anni, fatta salva la possibilità di ritornare al servizio pubblico prima della scadenza, mediante specifica richiesta, che il gestore pubblico “può accogliere”.